


**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE  
DI VOLONTARIATO**

**CENTRO AIUTO VITA  
DI LEGNAGO**



**APPROVATO  
IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**IL 7 FEBBRAIO 2007**

## **STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO**

### **ART. 1**

(Denominazione e sede)

1. Con la denominazione "**CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO**" ( C.A.V. Legnago) si costituisce l'associazione di volontariato a cui si riferisce il seguente statuto.
2. L'organizzazione ha sede in via S.Antonio, 18 nel comune di Legnago (Verona).

### **ART. 2**

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato **CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3**

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### **ART. 4**

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5**  
(Finalità e scopi)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di VALORIZZAZIONE E ASSISTENZA ALLA PERSONA e in particolare nei seguenti punti:

- promuovere, sia a livello individuale sia nell'ambito dei gruppi sociali organizzati, una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, fin dal suo concepimento, in tutte le sue esigenze ed in tutto l'arco del suo sviluppo;
- attivare il pronto intervento e l'aiuto concreto, offrendo, possibilità di ospitalità, di casa, di lavoro e di assistenza specialistica e umana a coppie ed a madri in attesa di un figlio o, comunque con figli a carico, fino a 3 anni;
- sensibilizzare la comunità cristiana e la comunità civile intorno al valore primario e irripetibile di ogni vita umana;
- riaffermare e promuovere il valore sacro della vita umana, in particolare di quella concepita e non ancora venuta alla luce, diffondendo in ogni modo la catechesi sul valore della vita e la formazione della coscienza morale circa il dovere di proteggerla;
- sostenere ogni iniziativa di giustizia e di carità, sia individuale che comunitaria, sia civile che ecclesiale, nella continua tensione alla formazione delle coscienze secondo i dettami della cultura pienamente umana del Vangelo e le indicazioni pastorali del Vescovo di Verona;
- promuovere un rapporto di collaborazione con gli operatori socio-sanitari quale momento di elaborazione e di formazione sulle tematiche di carattere comune, stabilendo stretti rapporti di collegamento con gli enti pubblici locali, regionali e nazionali, a cui è affidato il compito di provvedere alla necessità di chi si accinge ad accogliere la vita nascente.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio dei comuni del Basso Veronese, particolarmente quelli delle parrocchie comprese nei Vicariati foranei di Legnago e Bovolone-Cerea e nella zona della AULSS 21.

L'associazione è apolitica e apartitica.

**ART. 6**  
(Attività principali)

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione si propone di assicurare gratuitamente, sulla base di un rapporto di ascolto e di dialogo personale, tipi di intervento quali:

- assistenza sociale e sostegno psico-affettivo, offrendo un aiuto domestico fondato sul volontariato, un aiuto nella ricerca di fonti di guadagno stabili per la madre o i genitori disoccupati, ospitalità alle madri prive di alloggio, il sostegno finanziario immediato in casi di bisogno, un aiuto materiale per le necessità dei bambini, e quant'altro possa favorire l'effettiva accoglienza del nascituro, anche proponendo l'adozione o l'affidamento alla madre che decida di non tenere il figlio;
- attivazione progetti di sostegno alla maternità e alla vita nascente, che permettano di sostenere coppie ed madri in attesa di un figlio, in modo da puntare alla crescita e all'autonomia dei soggetti sostenuti;
- consulenza specialistica, medica, psicologica, legale e morale, privilegiando i consultori esistenti sul territorio;
- organizzazione di corsi di formazione con educatori ed operatori del settore; organizzazione di incontri di confronto, di coordinamento, di promozione con altri Centro Aiuto Vita, in particolare con il Centro Diocesano Aiuto Vita di Verona (C.D.A.V.)
- raccolta di pubblicazioni e di lettura su argomenti di pertinenza dell'Associazione.
- Attività editoriale senza alcun fine di lucro, da svolgersi nel rispetto delle norme di legge in materia, con lo scopo di far conoscere il lavoro e gli obiettivi dell'associazione e per sensibilizzare la comunità sul rispetto della Vita.
- Le iniziative ora indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono le possibilità di ulteriori attività.

L'associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi assumendo anche interessenze, partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre associazioni, in imprese cooperative che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

**ART. 7**  
(Ammissione)

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'associazione, purchè in regola con il versamento delle quote annuali.
2. Sono, inoltre, soci tutte le persone fisiche che, accettando e condividendo le finalità e gli scopi dell'organizzazione e mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale decide inappellabilmente, su domanda scritta del richiedente. L'ammissione è subordinata al versamento della relativa quota sociale annuale.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, la decadenza e l'esclusione.

**ART. 8**  
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci dell'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. I soci dell'associazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge .
4. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali.
6. Sono tenuti a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, alle attività dell'associazione secondo le indicazioni degli organi sociali.
7. I soci dell'associazione hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale , nella misura determinata dal Consiglio direttivo, entro il 31 dicembre del relativo anno.

## **ART. 9**

(Recesso, esclusione e decadenza del socio)

1. La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione e per causa di morte.
2. Il socio che non è più in grado di partecipare alla Vita dell'associazione può recedere, mediante comunicazione per iscritto. La recessione diventa operante dopo 15 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del socio:
  - a. Che fomente dissidio e disordine tra i soci;
  - b. Che svolga attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;
  - c. Che non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
  - d. Che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi tipo verso l'associazione.
4. Il consiglio direttivo può deliberare la decadenza del socio:
  - a. Che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b. Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
  - c. Che non è in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
5. L'esclusione è deliberata dopo che al socio sia stata per iscritto contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali contro deduzioni, da proporre al consiglio direttivo o in appello all'assemblea dei soci.
6. I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, come pure gli eredi del socio defunto non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **ART. 10**

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
  1. Assemblea dei soci
  2. Consiglio direttivo
  3. Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**ART. 11**  
(L'assemblea dei soci )

1. L'assemblea è composta da tutti i soci all'organizzazione ed è l'organo sovrano  
Spetta all'assemblea
  - a. Approvare i programmi generali dell'associazione che gli vengono esposti dal Consiglio Direttivo;
  - b. Approvare i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Consiglio direttivo;
  - c. Esaminare ogni argomento proposto dal Consiglio direttivo;
  - d. Eleggere a maggioranza il Consiglio direttivo;
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun soci.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
6. Hanno diritto al voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale, al momento dell'assemblea.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

**ART. 12**  
(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, e firmata da almeno un quinto dei soci aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

**ART. 13**  
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**ART. 14**  
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**ART. 15**  
(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da n. 5 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 2 e sono rieleggibili.
2. Tra i suoi membri elegge
  - a. Il presidente
  - b. Il Vice presidente
  - c. Il segretario
  - d. Il tesoriere
3. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. Il Consiglio direttivo:
  - a. Definisce ed attua il programma dell'associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utile all'associazione in aderenza agli scopi fissati dallo statuto;
  - b. Delibera circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
  - c. Amministra i fondi dell'associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione secondo le norme di legge;
  - d. Propone all'assemblea eventuali modifiche dello statuto;
  - e. Si riunisce di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno;
  - f. Assume, se lo ritiene necessario, eventuali operatori ed, un coordinatore che collabori per le attività dell'associazione, stabilendo i requisiti e il trattamento economico;
  - g. Stabilisce di anno in anno, le quote sociali che ogni socio deve versare istituendo anche, se lo ritiene opportuno, denominazioni diverse di socio (Es. ordinario, sostenitore, benemerito, vitalizio) e quindi le relative quote differenziate;
5. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il presidente dell'Associazione è il presidente del consiglio Direttivo.



**ART. 16**  
(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.  
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, nella prima riunione da svolgersi entro 15 giorni dall'assemblea dei soci che elegge un nuovo nuovo Consiglio direttivo;
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Il Vicepresidente (all'uopo individuato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 17**  
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi di privati;
  - c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
  - h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

**ART. 18**  
(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

### **ART. 19**

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ART. 20**

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;

### **ART. 21**

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

### **ART. 22**

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

### **ART. 23**

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione; in particolare i requisiti, le mansioni, l'orario e il trattamento economico sono stabiliti di volta in volta dallo stesso Consiglio direttivo, riferendosi ai contratti di carattere nazionale, in caso di lavoro dipendente. E' consentito l'orario part-time.

3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
4. La qualifica dei dipendenti e collaboratori è di "operatore" e sono diretti da un responsabile chiamato "Coordinatore operativo". In particolare il Consiglio direttivo può affidare l'incarico di "Coordinatore operativo" a persona esperta, con rapporto contrattuale libero professionale o dipendente, o richiederlo ad altra associazione o Centro Interessato;  
Il Coordinatore Operativo partecipa, in maniera consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo, su richiesta del presidente e salvo nei casi che riguardano giudizi o provvedimenti inerenti alla sua persona.  
In particolare il Coordinatore, oltre che sovrintendere al personale e al regolare svolgimento dei servizi, collabora con il Consiglio Direttivo e con il Presidente per l'analisi dei casi affidati all'associazione, per la definizione dei piani di lavoro, per la verifica degli obiettivi, per la formazione e il coordinamento dei volontari e per ogni altra attività di cui il Consiglio Direttivo intenda assumersi la responsabilità.

#### **ART. 24**

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

#### **ART. 25**

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **ART. 26**

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **ART. 27**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto (con preferenza al Centro Diocesano Aiuto Vita di Verona) e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

#### **ART. 28**

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Legnago, 7 febbraio 2007

## **CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO**

**Via S. Antonio, 18 – 37045 Legnago (VR)**

**Tel. 0442 27480 – Fax 0442 25439**

**[www.cavlegnago.it](http://www.cavlegnago.it) - [info@cavlegnago.it](mailto:info@cavlegnago.it)**